Università IUAV di Venezia

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (TIROCINIO CURRICULARE)

TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E COMUNE DI COSENZA

TRA

l'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA con sede in VENEZIA, Sestiere di Santa Croce, 191 Tolentini, codice fiscale 80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato - con delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2009 - dal delegato del Rettore, dott.ssa Lucia Basile, Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica nata a Venezia il 27.11.1971 e domiciliata per la carica presso lo IUAV - Sestiere di Santa Croce, 191 Tolentini, 30125 VENEZIA

E

COMUNE DI COSENZA con sede legale in PIAZZA CENISIO 87100 Cosenza (CS) - tel. +39 09848131 - fax. - partita IVA 00314410788 denominato "soggetto ospitante" rappresentato da MARIO OCCHIUTO, nato a Cosenza (CS) il 06/01/1964 C.F.

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti di cui alla Legge n. 196/1997, art. 18 e S.S., possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento (tirocini curriculari) presso datori di lavoro pubblici e privati;
- che gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio dell'Università IUAV di Venezia prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per i propri studenti;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto della convenzione)

1. Ai sensi della Legge n. 196/1997, art. 18, del DM n. 142/98, della Legge n. 30/2003, art. 2 e della Legge regionale n. 3/2009, art. 41, l'ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione su proposta dell'Università IUAV di Venezia.

Articolo 2
(Finalità e contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento (curriculare) si configura come completamento del percorso di studi e/o di inserimento lavorativo. Persegue obiettivi formativi e/o di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo ma non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
   - il nominativo del tirocinante;
   - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
   - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
   - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
   - gli estremi identificativi delle coperture assicurative e per la responsabilità civile.

Articolo 3
(Doveri del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento (curriculare) il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche successivamente allo svolgimento del tirocinio formativo, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4
(Assicurazioni e adempimenti informativi)

1. Il soggetto promotore (Università IUAV di Venezia), assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso

compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione, via fax o telegrafica, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi e di orientamento.
4. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto riportato all'art. 1 del DM n. 142/1998, relativo ai requisiti dell'organico.
5. Il soggetto ospitante si impegna a garantire che l'attività di tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni. Il tirocinante, durante l'attività è equiparato, ai sensi della citata legge, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante, a quest'ultimo competono gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa citata.
6. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare tutto quanto concordemente previsto nel progetto formativo debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 5
(Durata interruzione, proroga del tirocinio)

1. I tirocini curriculari hanno la durata massima di 12 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.
2. In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio può essere interrotto sia dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore, che dal tirocinante, mediante una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno 8 giorni prima della effettiva cessazione.
3. Nel caso ci sia la voglia e necessità di prorogare il tirocinio, il soggetto ospitante di comune accordo con il tirocinante, dovrà far pervenire una richiesta scritta all'Università almeno 15 giorni prima della fine del tirocinio.

Articolo 6
(Durata della convenzione)

La presente convenzione, redatta in due originali, uno dei quali è conservato presso l'Università IUAV di Venezia, l'altro presso gli uffici del soggetto ospitante, entra in vigore all'atto della firma dei sottoscrittori rappresentanti delle parti ed ha la durata di 3 anni ed è da considerarsi tacitamente rinnovata. La parte che intenda recedere anticipatamente deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviare all'altro contraente con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7
(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Venezia.

Articolo 8
(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di trattare i dati personali raccolti per la formalizzazione della presente convenzione in conformità a quanto disposto dal d.lgs 196/2003.

Articolo 9
(Oneri fiscali e spese di registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per il soggetto ospitante:

Per il soggetto promotore: dott.ssa Lucia Basile

VENEZIA, _____